

Viene esentato dalla leva anche chi deve mantenere la famiglia

I limiti di reddito per la dispensa dal servizio militare
(Dm Difesa 25.2.2003 Gu 26.3.2003)

 **PAGINA PRECEDENTE**

Il Ministero della difesa ha fissato i limiti di reddito per coloro che hanno diritto alla dispensa dalla ferma di leva. Gli importi sono stati calcolati in riferimento agli ambiti geografici di provenienza dei soggetti tenuti a prestare il servizio militare e sono contenuti in alcune tabelle allegate a un decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.71 del 26 marzo 2003. Il superamento degli importi fa decadere il diritto alla dispensa che può essere attribuita al primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché, in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza. Così come pure ai soggetti la cui famiglia versa in difficoltà economiche o familiari ovvero che abbiano particolari responsabilità lavorative. (27 marzo 2003)

MINISTERO DELLA DIFESA. DECRETO 25 febbraio 2003. Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

Visto il decreto ministeriale in data 19 marzo 2002;

Decreta:

Articolo 1.

Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa

dalla ferma di leva.

Articolo 2.

Per l'anno 2003 i livelli di reddito netto minimo mensile dei quali la direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di

sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1, lettera d) [1], e dal comma 3, lettera a), dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504 [2], per la concessione della

dispensa dalla ferma di leva, sono quelli indicati nella tabella A, allegata al presente decreto.

Articolo 3.

Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, i consigli di leva debbono tener conto,

oltre che della tabella di cui al precedente art. 2, anche delle seguenti obiettive situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato:

- a) presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermità per le quali sono necessarie costose cure mediche;
- b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessità perduti a seguito di calamità naturali;
- c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori.

Articolo 4.

Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo familiare:

- 1) le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra;
- 2) le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio;
- 3) le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro;
- 4) le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno.

Roma, 25 febbraio 2003

Il Ministro: Martino

RIPARTIZIONE NORD

PIEMONTE VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTO ALTO ADIGE, VENETO

FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L'ARRUOLATO	ABITAZIONE		Capoluoghi		TORINO GENOVO MILANO VENEZIA BOLOGNA	
	Proprietà	Affitto	ABITAZIONE		ABITAZIONE	
			Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	664	789		842	687	894
2	886	1.049				1.054
3	1.131	1.289				
4	1.391	1.598				
5	1.593	1.837				
6 e più	1.777	2.027				

RIPARTIZIONE CENTRO

TOSCANA, UMBRIA, MARCHE, ABRUZZO, LAZIO

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L'ARRUOLATO	ABITAZIONE		Capoluoghi		TORINO GENOVO MILANO VENEZIA BOLOGNA	
	Proprietà	Affitto	ABITAZIONE		ABITAZIONE	
			Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	642	750		791	646	853
2	860	1.006				1.013
3	1.087	1.234				
4	1.337	1.532				
5	1.532	1.766				
6 e più	1.723	1.961				

RIPARTIZIONE SUD

MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA,

SICILIA, SARDEGNA

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE ESCLUSO L'ARRUOLATO	ABITAZIONE		CAPOLUOGHI		TORINO GENOVO MILANO VENEZIA BOLOGNA	
	Proprietà	Affitto	ABITAZIONE		ABITAZIONE	
			Proprietà	Affitto	Proprietà	Affitto
1	599	712		739	605	791
2	810	951				
3	1.033	1.196				
4	1.283	1.489				
5	1.468	1.728				
6 e più	1.657	1.918				

NOTE

[1] I titoli previsti dal comma 1, lettera d) sono i seguenti: primogenito o unico figlio di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché, in tutti i casi, a causa della partenza alle armi dell'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza.

[2] La lettera a) del comma 3 prevede i seguenti titoli: difficoltà economiche o familiari ovvero particolari responsabilità lavorative.